



**Calcolo dell'aumento pensione INVCIV previsto dall'art. 67 della legge n. 448 del 1998 (Tabella L p. 30)**

**Requisiti richiesti:**

- a) *Status* visivo: **parziale** (\*per i **ciechi assoluti** si rimanda, più avanti, all'*Incremento al milione*" – misura economica più vantaggiosa - previsto dall'art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020)
- b) età: **da 67 anni e in su** (per i ciechi parziali indigenti, che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, scatta, quale misura economica più vantaggiosa, l'*incremento al milione*" previsto dall'art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall'art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007)
- c) limite reddito: se l'assicurato è solo, fino a **euro 5.328,31**; se l'assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a **euro 11.870,82**;
- d) aumento di **euro 79,46 mensili, che si riducono proporzionalmente**, se l'assicurato è solo fino al limite di reddito di **euro 5.328,31**, mentre se l'assicurato è coniugato fino al limite di reddito di **euro 11.870,82**.

**Aumento della pensione INVCIV previsto dall'art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000-Finanziaria 2001 (Tabella M4 p. 37)**

**Requisiti richiesti:**

- d) *status* visivo: **cecità parziale** (\*per i **ciechi assoluti**, come detto prima, si rimanda all'*Incremento al milione*"")
- e) età minima: **non è previsto alcun limite di età** (resta inteso che, al compimento dei 70 anni, per i ciechi parziali indigenti scatta l'*Incremento al milione*"")
- a) limite reddito: se assicurato è solo, **euro 6.676,80**, mentre se l'assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a **euro 14.005,42**;
- b) aumento di **euro 10,33 mensili**.

**"Incremento al milione" previsto dall'art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Tabella M5 p. 39; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato**

**Requisiti richiesti:**

- a) *status* visivo: **cecità assoluta**  
Tra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili *ex* legge n. 222/1984.
- b) età minima: **a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo)**;
- c) limite reddito: se l'assicurato è solo, **euro 9.102,34**; se l'assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a **euro 15.644,85\***



(\*) **Non concorrono al calcolo reddituale** i seguenti redditi:

- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

d) aumento **fino a euro 700,18**.

**Modalità di calcolo:**

**L'entità dell'erogazione va valutata caso per caso.** Il cd "*Incremento al milione*" consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 700,18 per tredici mensilità. Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.

Seguono una serie di casi esemplificativi.

**Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV** (a prescindere dall'indennità di accompagnamento, che, a ogni modo, non concorre per il calcolo dell'incremento al milione) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 360,70, oltre alla pensione di euro 339,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 9.102,34 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 339,48, il calcolo sarà il seguente: euro 339,48 + somma aggiuntiva di euro 360,70 = totale mensile di euro 700,18 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 9.102,34).

**Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e con reddito basso per LAVORI SALTUARI fino all'ammontare annuo di euro 2.000 lordi.** L'interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 206,85, oltre alla pensione di euro 339,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 9.102,34 (il calcolo sarà il seguente: euro 339,48 + somma aggiuntiva di euro 206,85 = totale mensile di euro 546,33 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 9.102,34).

**Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV** percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 360,70 oltre alla pensione di euro 339,48, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 15.644,85 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 339,48 e la moglie ha redditi per euro 300,00 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 339,48 + somma aggiuntiva di euro 360,70 = totale personale mensile di euro 700,18 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300,00 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 13.002,34 e quindi inferiore al tetto familiare di euro 15.644,85)

**Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, solo e con reddito basso** percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 386,27, oltre alla pensione di euro 313,91, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 9.102,34 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 313,91, il calcolo sarà il seguente: euro 313,91 + somma aggiuntiva di euro 386,27 = totale mensile di euro 700,18 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 9.102,34)



**Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, coniugato e con un reddito familiare basso** percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 386,27, oltre alla pensione di euro 313,91, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 15.644,85 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 313,91 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2023 è pari a euro 503,27) **il calcolo sarà il seguente:** euro 313,91 + somma aggiuntiva di euro 386,27 = totale personale mensile di **euro 700,18** che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all'assegno sociale di euro 503,27 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un **reddito familiare annuale di euro 15.644,85**).

**Il cieco civile ASSOLUTO NON RICOVERATO, PLURIMINORATO (titolare, quindi, anche dell'invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV** (a prescindere, come detto prima, dalle rispettive indennità di accompagnamento, irrilevanti a questi fini) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 46,79, oltre alle pensioni di euro 339,48 per la cecità civile e euro 313,91 per l'invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 9.102,34 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 339,48 e di euro 313,91, il calcolo sarà il seguente: euro 339,48 + euro 313,91 + somma aggiuntiva di euro 46,79 = totale mensile di euro 700,18 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 9.102,34);

**“Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della legge n. 127/2007) (Tabella M5 p. 40)**

**Requisiti richiesti:**

- f) *status* visivo: **cecità parziale** (\*i ciechi assoluti hanno diritto all'Incremento al milione” al compimento dei 18 anni, come prima esemplificato)
- a) età minima: **a partire da 70 anni;**
- b) limite reddito: se l'assicurato è solo, **euro 9.102,34**; se l'assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a **euro 15.644,85**;
- c) aumento **fino a euro 700,18**.

Seguono una serie di casi esemplificativi, che, per comodità, si limitano ai soli ciechi parziali.

**Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, solo e con reddito basso** percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 306,81, oltre alla pensione di euro 393,37 [data da euro 313,91 INVCIV+ euro 79,46 aumento *ex art.* 67 della legge n. 448/1998, **in pagamento già dal compimento del SESSANTACINQUESIMO ANNO di età**], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 9.102,34 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 313,91, incrementata di euro 79,46 per l'applicazione dell'art. 67 della legge n. 448/1998, **il calcolo sarà il seguente:** euro 393,37 + **somma aggiuntiva di euro 306,81** = totale mensile di **euro 700,18** che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un **reddito personale annuale di euro 9.102,34**).

**Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, coniugato e con reddito familiare basso** percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 306,81, oltre alla pensione di euro 393,37 [data da euro 313,91 INVCIV+ euro 79,46 aumento *ex art.* 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 15.644,85 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 313,91, incrementata di euro 79,46 per l'applicazione dell'art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2023 è pari a euro 503,27), **il calcolo sarà il seguente:** euro 393,37 + **somma aggiuntiva di euro 306,81** = totale mensile di **euro 700,18** che, moltiplicato per 13



mensilità e sommato all'assegno sociale di euro 503,27 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un **reddito familiare annuale di euro 14.644,85**).

Il reddito della pensione cat. INVCIV del cieco parziale, così come riguarda il cieco assoluto, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l'incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il **rispetto** dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l'anno 2023:

- di euro **9.102,34** se l'assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
- di euro **15.644,85** se l'assicurato è coniugato.

Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto **cieco totale** o **cieco parziale** - nucleo familiare a se stante - sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), **il calcolo sarà il seguente**: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + **somma personale aggiuntiva X a concorso**= totale mensile di euro **700,18** che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro **9.102,34**.

Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro **15.644,85**.

**Per ottenere i suddetti aumenti di pensione cat. INVCIV (che l'INPS dovrebbe riconoscere d'Ufficio al momento della prima liquidazione)**, laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 135/2022, Rinnovo 2023 - Tabelle), è **necessario che, preliminarmente, l'Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell'assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l'interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto ad aggiornare la propria posizione all'interno del database dell'Ente previdenziale.** Come già suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di rinnovo della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l'ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo), si consiglia di presentare all'INPS una domanda di **Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando a mezzo del modello AP70 compilato accuratamente in ogni sua parte tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall'ultima dichiarazione nota all'INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche una dichiarazione dell'interessato, secondo cui non vengono percepiti redditi "altri" rispetto a quelli censiti dal Casellario pensionati INPS.**

Infine, **per le detrazioni d'imposta per familiari a carico** (coniuge o parente presente all'interno del nucleo familiare) si prenda visione sempre dell'allegato 2, **Tabella N** p. 44 e ss. **Nota bene: Per essere considerato "fiscalmente a carico", la persona deve possedere un reddito complessivo lordo non superiore a euro 2.840,51 (elevato a euro 4.000 nel caso di figli con un'età non superiore a 24 anni).** Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.